

Allegato n. 10 – titoli edilizio urbanistici di rilievo



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

C.A.P. 31053

PROVINCIA DI TREVISO

TEL. 0422/82001 - 82018

N° 125 reg. di CONC.

Prot. 2337 del 28/02/90

CONCESSIONE EDILIZIA

per esecuzione lavori di: COSTRUZIONE PORTICO - AMPLIAMENTO GARAGE - MODIFICHE
INTERNE E CAMBIO D'USO

IL SINDACO

vista la domanda presentata dal sig. [REDACTED]

e residente a [REDACTED]

Codice Fiscale N° [REDACTED]

intesa ad ottenere la Concessione Edilizia per : COSTRUZIONE PORTICO - AMPLIAMENTO
GARAGE E MODIFICHE INTERNE CON CAMBIO D'USO

in questo comune in via P. Possamai

N° 11 - 13

sez. A foglio 7 mappali 664 - 665

- Esaminati gli allegati alla domanda ed accertata la regolarità formale degli stessi;
- Preso atto che il richiedente ha titolo al rilascio della Concessione Edilizia;
- Sentita la COMMISSIONE EDILIZIA nella seduta del 12/04/90 verbale n° 188 ha espresso PARERE FAVOREVOLE
- visto il parere del settore Igiene pubblica della ULSS 12 in data 01/03/90 con esito FAVOREVOLE
- visto l'art. 220 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n°1265 del 27/07/1934;
- vista la Legge 17/08/42, n° 1150 modificata dalla L.6/8/67, n°765, nonché la Legge 28/01/77, n°10 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la Legge Regionale N°61 del 27/06/85;
- visto il Regolamento Edilizio con annesso Programma di fabbricazione e l'adottato Piano Regolatore Generale;
- vista la Legge 94 del 25/03/82 e la Legge 457 del 05/08/78;
- visto

RILASCIA LA CONCESSIONE

al sig. [REDACTED]

per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto presentato ed approvato, a condizione che siano integralmente osservate le vigenti prescrizioni in materia edilizia, igiene e polizia locale, oltre alla buona regola d'arte. - La realizzazione dell'opera è inol-
tre subordinata alle seguenti prescrizioni :

%

- a) L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla notifica;
- b) Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere dichiarata abitabile o agibile è stabilito in tre anni dalla data dell'inizio dei lavori accertata dall'Ufficio Comunale;
- c) Qualora i lavori non siano ultimati entro il termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte dell'opera da ultimare;
- d) La presente concessione dovrà essere conservata in cantiere a disposizione dei funzionari Municipali preposti al controllo e ai quali dovrà essere consentito libero accesso al cantiere stesso;
- e) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesta all'Ufficio Urbanistica, la determinazione dei punti fissi di linea e di livello, ed all'Ufficio Tecnico i punti di presa dell'acquedotto e di eventuale immissione nelle fognature.
- f) L'occupazione temporanea o permanente di suolo e sottosuolo pubblico o la sua immissione per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente concessione, do essere autorizzata dal Sindaco;
- g) Nel cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere esposta e visibile al pubblico una tabella delle dimensioni di cm 100 x 150., con le seguenti indicazioni:
- 1 Oggetto della Concessione;
 - 2 Progettista;
 - 3 Direttore dei lavori;
 - 4 Impresa esecutrice;
 - 5 Titolare della Concessione;
 - 6 Numero e data della Concessione;
- h) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con adeguata recinzione provvisoria lungo i lati prospicienti spazi aperti al pubblico: le recinzioni devono avere altezza non inferiore a ml 2.00 e , se sporgenti, devono essere evidenziate mediante zebrastruttura e luci rosse;
- i) Le opere oggetto di Concessione non potranno essere usate o abitate senza il preesistente certificato di abitabilità o agibilità rilasciato dal Sindaco ai sensi della L.R. 61/85.
- ☒ l) Per smaltimento dei liquami è fatto d'obbligo di installare una vasca a tre scomparti e successiva vasca a tenuta e svuotamento periodico, di cui si richiede, prima dell'inizio dei lavori, dichiarazione e disegni firmati dal direttore dei lavori, impresa e Committente, da aggiornare alla richiesta di agibilità/abitabilità.
- ☒ m) Il proprietario ha l'obbligo di ottenere dal Genio Civile di Treviso, l'autorizzazione ad eseguire le opere a norma della L.64 del 02/02/1974, per le costruzioni in zona sismica;
- ☐ n) E fatto obbligo , prima dell'inizio dei lavori , di depositare presso l'Ufficio Urbanistica il progetto di isolamento termico e contenimento del consumo energetico nonché dell'impianto termico (L.373 del 30/4/76 - D.M. 23/11/82 " direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione e alla climatizzazione di edifici industriali e artigianali");
- ☒ a) E fatto obbligo di rispettare integralmente la Legge S. N°1086 del 05/11/71;
- ☐ p) Per le costruzioni, ampliamenti, varianti, ristrutturazioni, cambio di destinazioni d'uso di capannoni adibiti ad attività produttive, la ditta dovrà rispettare le prescrizioni dettate dall'ULSS 12 Settore Igiene Pubblica.
- ☒ q) Salvo i casi di esenzione, la ditta dovrà provvedere al versamento del contributo di Concessione ai sensi della L.S. 10 del 28/01/77 e L.R. 81 del 28/06/85 nei tempi e modalità in esse previste.
- ** Nei casi richiesti dovrà essere indicato il posizionamento del By-Pass per le fognature comunali.

- r) Ogni intervento che riguardi la nuova formazione o la modifica di accessi carrai e pedonali, recinzioni e ogni altra opera in corrispondenza di strade comunali e private, è soggetto alle prescrizioni che l'Amministrazione comunale vorrà dettare al momento dell'inizio dei lavori all'atto dell'approvazione dei punti fissi e di livello, mediante i tecnici comunali addetti. – Per tali prescrizioni, in contraddittorio, verrà redatto verbale di sopralluogo.
- s) La ditta dovrà adottare tutte le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della legge N° 13 del 09/01/1989.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Il nuovo locale ad uso legnaia dovrà stare ad una distanza minima dal confine di mt. 5.00;

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente Concessione se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di Tre anni dalla data accertata di inizio.

Tutti i firmatari del progetto sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di legge e di regolamenti, come dalle modalità esecutive fissate nella presente concessione.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Dalla Sede Municipale, li 27/04/90

APR
in Adaco





COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

C.A.P. 31053

PROVINCIA DI TREVISO

TEL. 82001 - 82018

N° 7072 di Prot.

Pieve di Soligo, 27/04/90

CONCESSIONE IN SANATORIA

N° 124

(ai sensi del capo IV della Legge dello Stato 28 febbraio 1985 n° 47 e della Legge Regionale 06 maggio 1985 n° 52)

IL SINDACO

VISTA la domanda di Condonò Edilizio presentata dal [REDACTED]

il 30/06/86 prot. n° 7072 mod. 2B-1C, con residenza in

via [REDACTED] n° [REDACTED]

Codice Fiscale n° [REDACTED]

In qualità di PROPRIETARIO

CONSIDERATO che viene richiesta la Concessione in sanatoria delle opere:
COSTRUZIONE DI UN GARAGE E CAMBIO D'USO AL P.T. CON RICAVO DI NUOVA UNITA'
IN DIFFORMITA' ALLA L.E. 4/62 - CAMBIO D'USO AL P.T. PER RICAVO DI LOCALI
UTILI CON MODIFICHE PROSPETTICHE IN DIFFORMITA' ALLA L.E. 53/62 e A.E. 139/74

eseguite in questo Comune nell'immobile distinto in Catasto al foglio n° 7
mapp. 664 - 665 posto in SOLIGHETTO

Via P. ROSSAMAI 11 - 13 - 15

La zona è classificata dal R.E.C. con annesso P.D.F. come: B. Estensiva di Comp.

La zona è classificata dal P.R.G. adottato con delibera di C.C. n. 33 del 18/3/1985
come: C1

VISTA la documentazione prodotta e gli elaborati grafici presentati in numero di3.....

Copie.

VISTA LA LEGGE 17/08/1942 n° 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e la Legge 28 gennaio 1977 n° 10, la Legge 28/2/1985 n° 47 e la L.R. n° 52 del 6/5/1985.

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale con annesso Programma di Fabbricazione.

VISTO il Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 18 marzo 1985.

VISTO il certificato dei Vigili del Fuoco in data//.....

VISTA la certificazione attestante l'idoneità statica a firma dell'//.....

.....//....., in data///.....

PRESO ATTO che è stato assolto l'obbligo del pagamento delle somme dovute a titolo di sanatoria come risulta dalle ricevute n°207..... del30/06/86.....

VISTO l'Atto Sostitutivo di Notorietà stilato in data27/06/86.....

SENTITA la Commissione Edilizia in data12/04/90..... verbale 191

SENTITO il Medico con funzioni di Igiene Pubblica in data//.....

VISTO l'accatastamento del11/07/86..... ricevuta n°22162 al 22164..... partita 1776

RILASCIA la presente22154 al 22157..... partita 1067

CONCESSIONE EDILIZIA

- regolata dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, (la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 20 lett. a) della Legge 28 febbraio 1985 n° 47 e sue modificazioni ed integrazioni, con obbligo di rapporto all'Autorità Giudiziaria.-

ART. I

(Oggetto della Concessione)

Al Sig. / Ditta[REDACTED].....

Residente a[REDACTED]..... Via[REDACTED]..... n°[REDACTED].....

è data Concessione in sanatoria alle condizioni appresso indicate e salvo i diritti di terzi, per i lavori indicate nelle premesse in conformità al progetto che si allega quale parte integrante del presente atto, con la destinazione d'usoAbitativa.....

ART. 2

(Partecipazione agli oneri di intervento)

☒ trattandosi di opere ultimate prima del 1° settembre 1967 non sussiste obbligo di versamento di contributi di concessione;

☒ trattandosi di opere 'ultimate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 28 gennaio 1977, il versamento del contributo di concessione, in applicazione alla L. 10 del 28/01/1977 artt. 5 e 10 ammonta a f. 88.663 per Oneri di Urb. Primari e f. 94.996 per oneri di urbanizzazione secondari.....

☐ trattandosi di opere ultimate dopo il 30 gennaio 1977, in forza dell'art. 37 della Legge 28 febbraio 1985 n° 47 e della Legge Regionale n° 52 del 06 maggio 1985, sono dovuti i contributi di concessione determinati in base agli artt. 5 - 6 - 10 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Vista la deliberazione del C.C. n. 55 del 13/3/1978 con la quale sono state stabilite l'incidenza e la modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione.

Vista la delibera del C.C. n. 127 del 19/11/1981, integrazione alla delibera n° 55 del 13/3/1978.

Vista la delibera del C.C. n° 39 del 15 aprile 1983, in applicazione all'art. 10 della Legge 28/01/1977 n. 10 e art. 84 L.R. n° 40 del 2/05/1980.

Vista la deliberazione del C.C. n° 128 del 19/11/1981, rettifica della delibera n° 54 del 13/03/1978;

Ritenuto che trattasi di: ...Opere sanabili eseguite nel 1962/1966/1972...
come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
stilato in data 27/06/86

Inoltre il contributo commisurato al costo di costruzione è fissato in
f.//.....

I contributi di cui al presente articolo saranno versati con le seguenti
modalità e garanzie: Oneri di urbanizzazione in una unica soluzione all'atto del rilascio
della Concessione in sanatoria - Costo di Costruzione in n° 4 rate semestrali con
garanzia secondo le modalità previste dall'art. 13 della Legge 3/01/1978 n° 1.

ART. 3

(Prescrizioni Particolari)

Il Concessionario dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni particolari.

La ditta dovrà versare la somma di f. 1.093.778 a conguaglio dell'oblazione
e f. 75.000 per tassa concessioni comunali.
Dovranno essere adeguate le vasche biologiche a quanto disposto dal R.E.C
e dal Regolamento d'Igiene.

Dalla Residenza Municipale, 27/04/90



Il *Andacq*



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

C.A.P. 31053

PROVINCIA DI TREVISO

TEL. 83001 - 83018

CERTIFICATO DI ABITABILITA'

CONCESSIONE EDILIZIA IN
SANATORIA

N° 124 del 27/04/90

marca
£
5.000

IL SINDACO

Vista la domanda del [REDACTED] c.f. [REDACTED]

il [REDACTED] residente a [REDACTED]

Via [REDACTED]

intesa ad ottenere il Certificato di ABITABILITA' per l'abuso edilizio eseguito a
Solighetto in Via P. Possamai N. 11 ad uso
Abitativo piano terra e primo

Sez. // Fog. 7 Mapp.n. 664 - 665

- Accertato che l'abuso è stato eseguito nell'anno 1962 - 1966 - 1972 ;
- Visto il Condono presentato in data 30/06/86 prot.n. 7072 composto dai modelli 2B - 1C ;
- Vista la L. 47 del 28 febbraio 1985;
- Vista la L.R. N°52 del 6.05.1985;
- Visto il Verbale N° 191 del 12/04/90 della Commissione Edilizia;
- Ritenuto che, dai riferimenti d'Ufficio, appaiono osservate le norme in materia di sanatoria di costruzioni edilizie, considerato che le opere sanate non contrastano con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni;
- Visto il Verbale di Ispezione dei Tecnici dell'Ufficio Urbanistica in data 10/04/90 ;
- Visto il collaudo eseguito in data // ;
- Vista la Perizia Statica eseguita in data // ;
- Vista l'Autorizzazione dei Vigili del Fuoco in data // ;
- Visto che il richiedente ha prodotto la prova del pagamento della tassa di Concessione Governativa di £. 75.000

- Visto l'accatastamento presentato all'UTE di TV a norma dell'art.52 L. N°47/85 il
11/07/86 N° 22162 al 22164 partita 1776 ;
- Richiamata la L.E. 53/62 e 139/74

D I C H I A R A

che la costruzione descritta in premessa ubicata in Via P. Possamai 11
ad uso Abitativo

di proprietà del Sig. [REDACTED]

Composta da:

Piano Interrato: //

Piano Terra: Ingresso - Studio - Cucina - Taverna - Lavanderia - Disimpegno - Cantina - W.C.

Piano Primo: Ingresso - Cucina - Soggiorno - 3 camere - Bagno

di piani nr. 2 Vani utili nr. 9 Vani Accessori nr. 5

Negozi nr. // Uffici nr. // Abitazioni nr. 1

Laboratori nr. //

E' ABITABILE con decorrenza 27/04/90

Dalla Residenza Municipale, li 27/04/90

Il presente certificato sostituisce le abitabilità rilasciate il 21/06/83 - 27/12/82





COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

C.A.P. 31053

PROVINCIA DI TREVISO

TEL. 82001 - 82018

P.T.

CERTIFICATO DI ABITABILITA'

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

N° 124 del 27/04/90

 marca
£
5.000

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [REDACTED] c.f.: [REDACTED]

il [REDACTED] residente a [REDACTED]

Via [REDACTED]

intesa ad ottenere il Certificato di ABITABILITA' per l'abuso edilizio eseguito a
Solighetto in Via P. Possamai N. 13 ad uso
Abitativo Piano Terra

Sez. // Fog. 7 Mapp.n. 664 - 665

- Accertato che l'abuso è stato eseguito nell'anno 1962 - 1966 - 1972 ;
- Visto il Condono presentato in data 30/06/86 prot.n. 7072 composto dai modelli 2B - 1C ;
- Vista la L. 47 del 28 febbraio 1985;
- Vista la L.R. N°52 del 16.05.1985;
- Visto il Verbale N° 191 del 12/04/90 della Commissione Edilizia;
- Ritenuto che, dai riferimenti d'Ufficio, appaiono osservate le norme in materia di sanatoria di costruzioni edilizie, considerato che le opere sanate non contrastano con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni;
- Visto il Verbale di Ispezione dei Tecnici dell'Ufficio Urbanistica in data 10/04/90 ;
- Visto il collaudo eseguito in data // ;
- Vista la Perizia Statica eseguita in data // ;
- Vista l'Autorizzazione dei Vigili del Fuoco in data // ;
- Visto che il richiedente ha prodotto la prova del pagamento della tassa di Concessione Governativa di £. 75.000

- Visto l'accatastamento presentato all'UTE di TV a norma dell'art.52 L. N°47/85 il
11/07/86 N° 22154 + 22157 partita 1067
- Richiamata la L.E. 4/62

D I C H I A R A

che la costruzione descritta in premessa ubicata in Via P. Possamai 13
ad uso Abitativo Piano Terra
di proprietà del Sig. [REDACTED]

Composta da:

Piano Interrato: //

Piano Terra: Ingresso - Cucina - Soggiorno - Camera - Bagno - Corridoio - C.T. - Garage
Piano Primo: //

di piani nr.	1	Vani utili nr.	4	Vani Accessori nr.	4
Negozi nr.	//	Uffici nr.	/ //	Abitazioni nr.	1
Laboratori nr.	//				

E' ABITABILE con decorrenza 27/04/90

Dalla Residenza Municipale, li 27/04/90

Il presente certificato sostituisce l'abitabilità rilasciata il 27/12/62





COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

C.A.P. 31053

PROVINCIA DI TREVISO

TEL. 82001 - 82018

P 1° (ex Rossetto Mario)

CERTIFICATO DI ABITABILITA'

CONCESSIONE EDILIZIA IN
SANATORIA

N° 124 del 27/04/90

marca
£
5.000

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. [REDACTED] c.f.: [REDACTED]

il [REDACTED] residente a [REDACTED]

Via [REDACTED]

intesa ad ottenere il Certificato di ABITABILITA' per l'abuso edilizio eseguito a
Solighetto in Via P. Possamai N. 15 ad uso
Abitativo P. 1°

Sez. // Fog. 7 Mapp.n. 664 - 665

- Accertato che l'abuso è stato eseguito nell'anno 1962 - 1966 - 1972 ;
- Visto il Condono presentato in data 30/06/86 prot.n. 7072 composto dai modelli 2B - 1C ;
- Vista la L. 47 del 28 febbraio 1985;
- Vista la L.R. N°52 del 6.05.1985;
- Visto il Verbale N° 191 del 12/04/90 della Commissione Edilizia;
- Ritenuto che, dai riferimenti d'Ufficio, appaiono osservate le norme in materia di sanatoria di costruzioni edilizie, considerato che le opere sanate non contrastano con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni;
- Visto il Verbale di Ispezione dei Tecnici dell'Ufficio Urbanistica in data 10/04/90 ;
- Visto il collaudo eseguito in data // ;
- Vista la Perizia Statica eseguita in data // ;
- Vista l'Autorizzazione dei Vigili del Fuoco in data // ;
- Visto che il richiedente ha prodotto la prova del pagamento della tassa di Concessione Governativa di £. 75.000

- Visto l'accatastamento presentato all'UTE di TV a norma dell'art.52 L. N°47/85 il
11/07/86 N° 22154 + 22157 partita 1067 ;
- Richiamata la L.E. 4/62

D I C H I A R A

che la costruzione descritta in premessa ubicata in Via P. Possamai 15
ad uso abitativo al piano primo
di proprietà del Sig. [REDACTED]
Composta da:
Piano.Interrato: //

Piano Terra: //

Piano Primo: Ingresso - cucina - 3 camere. - Bagno - Soggiorno

di piani nr. 1	Vani utili nr. 5	Vani Accessori nr. 2
Negozi nr. //	Uffici nr. //	Abitazioni nr. 1
Laboratori nr. //		

E' ABITABILE con decorrenza: 27/04/90

Dalla Residenza Municipale, li 27/04/90

La presente sostituisce l'abitabilità rilasciata il 27/12/62.

 Sindaco



**COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO**

PROVINCIA DI TREVISO

C.A.P. 31053 - TEL. (0438) 980511 (r.a.) - FAX (0438) 980030 - COD. FISC. 00445940265

UT17

- PAG. 1 -

CONCESSIONE N. 458 DEL 18/11/1993

PROT. 93/ 13778

CONCESSIONE GRATUITA PER OPERE EDILIZIE
(ART. 9 LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10)

IL SINDACO

- VISTA LA DOMANDA PRESENTATA IN DATA 26/10/1993 CON LA GUARIGIA

CHIEDE LA CONCESSIONE PER:
AMPLIAMENTO
IN VIA P. POSSANAI
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
SEZ. U-FGL. 7 - MAPP. 664 - 665SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL
AI MAPPALE:

- VISTO IL PROGETTO ALLEGATO ALLA DOMANDA STESSA.
- SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 18/11/1993
N. 9 CON ESITO FAVOREVOLE.
- VISTI I NULLA OSTA:
NESSUNO.

- SEGUE A PAG. 2 -



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

C.A.P. 31053 - TEL. (0438) 980511 (r.a.) - FAX (0438) 980030 - COD. FISC. 00445940265

UT13

- PAG. 2 -

CONCESSIONE N. 458 DEL 20/11/1993

- VISTO L'ART. 220 DEL T.U. SULLE LEGGI SANITARIE;

- ACCERTATO CHE L'OPERA RIENTRA FRA QUELLE ELENCALE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 28-1-1977, N. 10 E PRECISAMENTE:

PROLOGA C.E. 125/90 PER COSTRUZIONE PORTICO E LEGNAIA CON AMPLIAMENTO GARAGE.

- VISTO L'ART. 61 DELLA LEGGE 17-8-1942, N. 1150 E SUCCESSIVE MODIFICHE, VISTI GLI ARTT. 1,3,4 E 9 DELLA LEGGE 28-1-1977, N. 10;

- VISTA LA LEGGE REGIONALE NR. 61 DEL 27-6-1985;

R I L A S C I A A:

LA CONCESSIONE EDILIZIA SOPRARIPIEVE, SALVI I DIRITTI DI TERZI ED I POTERI ATTRIBUITI AGLI ALTRI ORGANI, PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE SUCCITATE, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO E DI IGIONE, DI TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI VIGENTI NONCHÉ DELLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:

- 1 - LE OPERE DEVRANNO ESSERE ESEGUITE IN CONFORMITA' AI TIPI PRESENTATI, A PERFETTA REGOLA D'ARTE, INIZIATE ENTRO IL TERMINE DI MESI 12 DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ED ULTIMATE ENTRO IL TERMINE DI MESI 36 IN OGNI LORO PARTE DALLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI;
- 2 - NESSUNA VARIANTE PUO' ESSERE APPORTATA AL PROGETTO DURANTE IL CORSO DEI LAVORI, SENZA PREVENTIVA NUOVA CONCESSIONE;

- SEQUE A PAG. 3 -

**COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO**

PROVINCIA DI TREVISO

C.A.P. 31053 - TEL. (0438) 980511 (ca.) - FAX (0438) 980030 - COD. FISC. 00445940285

UT19

-- PAG. 3 --

CONCESSIONE N. 458 DEL 20/11/1993

- 3 - E' ASSOLUTAMENTE VIETATO IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI OGGETTO DELLA PRESENTE SENZA AVER OTTENUTO PREVENTIVA NUOVA CONCESSIONE;
- 4 - LA DATA DI INIZIO DEI LAVORI DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE SEGNALATA PER ISCRITTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
- 5 - PRESCRIZIONI:
IL NUOVO LOCALE AD USO LEGNAIA DOVRA' DISTARE DAL CONFINI MINIMO 5,00 MT.
LA PROROGA HA VALIDITA' DUE ANNI DALLA DATA DI RITIRO DELLA CONCESSIONE.
- 6 - VINCOLI:
- NESSUNO.

PIEVE DI SOLIGO , LI 18/11/1993

IL SINDACO



LA DITTA CONCESSIONARIA SI OBBLIGA AD OSSERVARE TUTTE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE CONCESSIONE.

IL CONCESSIONARIO

RELATA DI NOTIFICA

IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO COMUNALE DICHIARA DI AVER NOTIFICATO COPIA DELLA PRESENTE CONCESSIONE A MANI DI :

LI,

IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO COMUNALE

Via Vaccari, 2
c.a.p. 31053
Tel. 0438/985311 Fax 0438/985300
C.F. e P.I. 00445940265



**Comune di
Pieve di Soligo**
Provincia di Treviso

prot. n. 17836 del 18/11/1999

PRATICA n. 99/473

concessione n. 412 del 31/12/1999

Ufficio Edilizia Privata**CONCESSIONE GRATUITA**

(art. 9 Legge 28/01/1977 n.10)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA**

VISTA la domanda in atti al n. 17836 di protocollo presentata in data 18/11/1999 dal Signor [redacted] intesa ad ottenere la concessione per i seguenti lavori: NUOVA CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 78 – 4 COMMA - DELLA L.R. 61/85 - PER AMPLIAMENTO FABBRICATO AD USO PORTICO E LEGNAIA. da eseguirsi in VIA P. POSSAMAI su terreno così censito in Catasto: Comune di Pieve di Soligo - Fg. 7, mapp. 664, 665;
VISTO il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da: DE BORTOLI GEOM. GIANPIETRO C.F. - [redacted]

VISTO il parere della COMMISSIONE EDILIZIA n. 12 progressivo di esaminazione num. 2 in data 16/12/1999 con esito favorevole;

VISTO il parere del Responsabile del Procedimento;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

VISTO il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

VISTE le Norme Urbanistiche vigenti;

VISTE le leggi 17/08/1942 n. 1150, 06/08/1967 n. 765, 28/01/1977 n. 10, 05/08/1978 n. 457, 25/03/1982 n. 94, 28/02/1985 n. 47, 08/06/1990 n. 142, 04/12/1993 n. 493, 23/12/1996 n. 662, 15/05/1997 n. 127, 23/05/1997 n. 135 e le Leggi Regionali del 27/06/1985 n. 61, del 31/10/1994 n. 63 del 05/05/1998 n. 21 e loro successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATO che trattasi di intervento gratuito come disposto dall'art. 9 Legge n. 10 del 28.1.1987;

CONCEDE

al Signor [redacted] l'esecuzione delle seguenti opere: NUOVA CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 78 – 4 COMMA - DELLA L.R. 61/85 - PER AMPLIAMENTO FABBRICATO AD USO PORTICO E LEGNAIA. secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata la richiesta al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre i punti di immissione degli scarichi nella fognatura ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ufficio Edilizia Privata – Tel 0438.985331
Fax 0438.985334
Orario di apertura al pubblico:

Lunedì 10,30 – 12,30 e 16,00 – 18,00
Mercoledì 09,00 – 12,30

Pag. 1

Via Vaccari, 2

c.a.p. 31053

Tel. 0438/985311 Fax 0438/985300

C.F. e P.I. 00445940265



Comune di Pieve di Soligo

Provincia di Treviso

prot. n. 17836 del 18/11/1999

PRATICA n. 99/473

concessione n. 412 del 31/12/1999

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere ottenuta l'autorizzazione scritta dall'Ufficio del Genio Civile di , a norma degli articoli 17 e 18 della Legge 02/02/1974, n. 64.

L'inizio dei lavori di cui alla presente concessione e' subordinato inoltre, ove ne ricorreranno le condizioni, al Nulla Osta dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Pieve di Soligo, come e' subordinato sempre ne ricorresse il caso al Nulla Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

L'inizio dei lavori rimarra' altresì condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976 e successiva Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

Il concessionario deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 10 maggio, 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il Regolamento di fognatura comunale;
- Legge 30 aprile 1976 n. 373 e successiva Legge 9 gennaio 1991 n. 10 relativa al contenimento del consumo energetico per usi termici degli edifici;
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco) e successiva Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativo D.P.C.M. 14 novembre 1997 sulle "determinazione dei requisiti passivi degli edifici;
- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica;
- D.L.vo 14 agosto 1996 n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x0,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori specificando se trattasi di opera in economia, l'Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della concessione ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dal loro inizio.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione dei lavori può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del titolare, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata.

Ufficio Edilizia Privata – Tel 0438.985331

Fax 0438.985334

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì 10,30 – 12,30 e 16,00 – 18,00
Mercoledì 09,00 - 12,30

Pag. 2

Via Vaccari, 2 a.p. 31053 tel. 0438/985311 Fax 0438/985300 F. e P.I. 00445940265		Comune di Pieve di Soligo Provincia di Treviso
prot. n. 17836 del 18/11/1999	PRATICA n. 99/473	concessione n. 412 del 31/12/1999

CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La presente concessione e' rilasciata a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti di terzi e non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

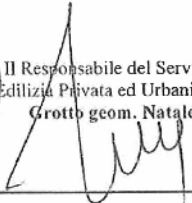
PRESCRIZIONI SPECIALI DA OSSERVARE OBBLIGATORIAMENTE

RIMANGONO VALIDE LE STESSE PRESCRIZIONI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE PRECEDENTI.

addi 31/12/1999



Il Responsabile del Servizio
Edilizia Privata ed Urbanistica
Grotto geom. Natale



RELATA DI NOTIFICA

La Ditta sottoscritta si obbliga alla esecuzione ed alla osservanza di tutte le prescrizioni ed adempimenti contenuti nella presente. Da atto inoltre, con la presente, di aver ricevuto copia della concessione edilizia e degli atti allegati alla stessa.

Addi _____

firma per ricevuta (concessionario o suo incaricato)	il funzionario comunale
---	-------------------------

Ufficio Edilizia Privata – Tel 0438.985331
Fax 0438.985334
Orario di apertura al pubblico:

Lunedì 10,30 – 12,30 e 16,00 – 18,00
Mercoledì 09,00 - 12,30

Pag. 3